



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 31 / 2026

**OGGETTO: ISTITUZIONE ZONE CON LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H SULLE VIE
PORRO, M. CROCI, CAMPO DEI DEI FIORI, CAPPELLETTA E ANDREOLI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESO che l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività volte a tutelare la sicurezza della circolazione sulle strade di sua competenza, con particolare attenzione alle categorie di utenti più fragili, ha adottato la deliberazione n. 107 del 08.09.2025 con la quale sono state individuate alcune zone del territorio comunale ove istituire la cosiddetta "Zona 30", ovvero, aree sulle quali il limite di velocità viene ridotto a 30 km/h;

RICORDATO che la possibilità di individuare aree urbane il cui limite massimo di velocità è ridotto a 30 km/h è prevista dall'art. 142 del C.D.S., D.Lgs. n. 285/1992 il quale, al comma 2, prevede che: *"Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti..."*

DATO ATTO che il comune di Induno Olona non rientra tra i Comuni soggetti all'obbligo di redazione del Piano Urbano del Traffico previsto dall'art. 36 del codice della strada e che, pertanto, non è stato mai approvato alcun provvedimento amministrativo di valenza generale al riguardo;

VISTI gli articoli 7 e 142 del D.Lgs. nr. 285/1992 (codice della strada);

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del D.Lgs. nr. 285/1992;

VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.02.2024, adottata ai sensi dell'art. 142 comma 2 del Codice della Strada, D.Lgs. nr. 285/1992;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 107/2025, qui integralmente richiamata, di istituire la "Zona 30" - ovvero il limite di velocità massima consentita di 30 km/h - sulle vie o parti di esse di seguito specificate:

a) Via Andreoli, dall'intersezione con la via Solari all'intersezione con la via M. Croci, in ragione della presenza di una Scuola Secondaria di Primo Grado frequentata da centinaia di alunni, del calibro stradale piuttosto ridotto e del traffico veicolare sempre intenso durante tutto l'anno scolastico;

b) Via Cappelletta, dall'intersezione con la via Patrioti all'intersezione con le vie Campo dei Fiori e degli Alpini, considerate la presenza di una strettoia asimmetrica, dell'Asilo Nido Comunale e della Chiesa di San Paolo, con annesso Oratorio frequentato da centinaia di bambini e adulti durante tutto l'anno solare;

c) Via Campi dei Fiori, dall'intersezione con la via Cappelletta all'intersezione con la via Bidino, data la presenza di una scuola Primaria ed una Scuola dell'Infanzia frequentate da centinaia di bambini per gran parte dell'anno solare;

b) Via Porro, dall'intersezione con la via Tabacchi all'intersezione con la via Giuseppe Bianchi, in ragione della sua particolare conformazione irregolare, con presenza di strettoie prive di marciapiede, della presenza della Chiesa di San Giovanni e del relativo oratorio e di un traffico pedonale sempre intenso;

c) Via M. Croci, dall'intersezione con la via Andreoli all'intersezione con la via Sangiorgio, considerata la presenza di una Scuola Primaria con centinaia di alunni e di un traffico pedonale e veicolare sempre sostenuto;

2. di dare mandato ai Settori Lavori Pubblici/Manutenzioni e Vigilanza e Controllo affinché adottino tutti i provvedimenti di loro competenza, compresa la posa in opera della relativa segnaletica stradale, necessari per attuare quanto previsto nel presente provvedimento;

3. di stabilire che la presente ordinanza entrerà in vigore solo in seguito alla posa in opera della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione;

RICORDA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione Albo Pretorio Comunale, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione di cui sopra.

Lì, 20/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)